

UNIONE DEI COMUNI DEL "LACERNO E DEL FIBRENO" (Frosinone).
(Statuto approvato con deliberazioni consiliari 22 marzo 2005, n. 5 e 4 maggio 2005, n. 3).

TITOLO I

Principi fondamentali

Art. 1 - Oggetto

Il presente Statuto disciplina, ai sensi di legge e dell'atto costitutivo, le norme fondamentali relative all'organizzazione e al funzionamento dell'ente locale autonomo Unione dei *Comuni del Lacerno e del Fibreno* composto dai Comuni di Broccostella, di Campoli Appennino, di Fontechiari, di Pescosolido e di Posta Fibreno. L'adesione di altro o altri comuni deve essere approvata dai Consigli comunali con maggioranza dei **tre quarti** dei consiglieri assegnati.

Art. 2 - Finalità dell'Unione

L'Unione ha come scopo quello di perseguire l'autogoverno, la promozione dello sviluppo delle Comunità che la costituiscono e la gestione di funzioni e servizi.

Art. 3 - Obiettivi programmatici

L'Unione mantiene in capo ai singoli Comuni la competenza relativa all'esercizio delle funzioni amministrative che più da vicino ne caratterizzano le specifiche peculiarità e ha come obiettivi prioritari quelli di seguito elencati:

- promuovere e concorrere allo sviluppo socio-economico del territorio dei Comuni tutelando l'assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini e valorizzando, inoltre, il patrimonio storico, artistico, del territorio e le tradizioni culturali locali;
- potenziare e incrementare funzioni e servizi necessari e utili alle comunità secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità;
- favorire la qualità della vita per un completo sviluppo della persona;
- armonizzare l'esercizio delle funzioni e dei servizi con le esigenze generali, assicurando un uso equo delle risorse.

Art. 4 - Principi e criteri generali di azione

Nel proseguimento delle finalità e degli obiettivi programmatici, l'Unione agisce nel rispetto dei principi e dei criteri generali dell'attività amministrativa, adottando metodi e strumenti propri degli enti locali. Qualsiasi atto dell'Unione non può avere durata od effetti superiori a quelli dell'Unione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 7 del presente Statuto.

Art. 5 - Sede, stemma e gonfalone

Con deliberazione della Giunta la sede dell'Unione sarà provvisoriamente ubicata in uno dei cinque Comuni.

Il Consiglio dell'Unione individuerà la sede definitiva, lo stemma e il gonfalone.

Gli organi dell'Unione possono riunirsi e gli Uffici possono essere situati anche in sedi diverse, purché nell'ambito del territorio dei Comuni.

ART. 6 - Durata dell'Unione

L'Unione è costituita a tempo indeterminato.

ART. 7 - Recesso di un Comune e scioglimento dell'Unione

Ogni Comune partecipante all'Unione può recedere unilateralmente con deliberazione consiliare adottata con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.

Il recesso deve essere deliberato entro il mese di giugno ed ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo

Lo scioglimento dell'Unione è disposto con identica deliberazione consiliare adottata da tutti i Comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. In tale contesto, i Comuni provvedono alla definizione dei rapporti facenti capo all'Ente soppresso.

Nell'assumere rapporti obbligatori verso terzi, gli organi dell'Unione hanno cura di disporre espressamente in merito all'evenienza del recesso di uno o più comuni che la costituiscono o di scioglimento della gestione associata.

Il recesso dall'Unione di uno o più Comuni aderenti non determina lo scioglimento della stessa, che rimane in vita finché il numero dei comuni che la compongano non sia inferiore a due.

TITOLO II – Competenze

Art. 8 – Oggetto.

All'Unione è affidato l'esercizio delle competenze amministrative concernenti le funzioni e i servizi nell'ambito delle seguenti materie:

- **Funzioni e servizi finanziari, contabili, generali di amministrazione e del personale;**
- **Tributi;**
- **Assetto e utilizzazione del territorio, ambiente e grandi infrastrutture;**
- **Sicurezza;**
- **Sanità e servizi alla persona e alla comunità;**
- **Istruzione e cultura;**
- **Sviluppo economico;**

• **Sport, turismo e attività ricreative;**

L'affidamento all'Unione di altre competenze amministrative non previste dal presente articolo, costituisce integrazione del presente Statuto ed è deliberata dai consigli comunali con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie.

La Giunta dell'Unione, sulla scorta di analisi tecnico-economiche, programma la gradualità del passaggio delle competenze dai Comuni all'Unione.

Art. 9 - Procedimento per il trasferimento delle competenze

Il trasferimento delle funzioni e dei servizi di cui all'art. 8 del presente statuto viene effettuato con le seguenti modalità:

a) trasferimento da parte di tutti i Comuni dell'Unione;

b) trasferimento da parte di almeno 3 Comuni dell'Unione;

Il trasferimento, in entrambi i casi, si perfeziona con l'approvazione, a maggioranza semplice, da parte dei Consigli comunali dei comuni aderenti, e subito dopo del Consiglio dell'Unione, di una convenzione, da sottoscrivere formalmente, che deve, in ogni caso, prevedere:

. il contenuto della funzione o del servizio trasferito;

. i rapporti finanziari tra gli enti;

. le risorse umane, finanziarie e strumentali;

L'Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle funzioni e ai compiti trasferiti all'atto dell'approvazione della delibera con la quale si perfeziona tale trasferimento.

La revoca all'Unione di funzioni e compiti già trasferiti, è deliberata da tutti i Consigli Comunali, a maggioranza semplice, entro il mese di settembre di ogni anno ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo; con lo stesso atto i Comuni provvedono a regolare gli eventuali profili successivi.

TITOLO III - Organizzazione di Governo

Capo I - Organi dell'Unione

Art. 10 – Organi

Sono Organi dell'Unione: il Consiglio, la Giunta ed il Presidente dell'Unione.

Art. 11 Procedimenti elettorali

Il Consiglio dell'Unione è espressione paritetica dei Comuni partecipanti all'Unione e, pertanto, ne è Organo di indirizzo programmatico e di controllo politico-amministrativo.

Il Consiglio è composto dai rappresentanti dei Comuni partecipanti all'Unione.

Ogni Comune aderente sarà rappresentato nel Consiglio dell'Unione dal Sindaco o suo delegato e da 2 Consiglieri comunali, di cui uno in rappresentanza delle minoranze, eletti dai rispettivi Consigli con il sistema del voto limitato ad una preferenza.

La nomina deve essere effettuata entro quarantacinque giorni dalla data di insediamento di ogni Consiglio Comunale.

I Rappresentanti dei Comuni i cui Consigli siano stati rinnovati restano in carica sino all'elezione dei successori da parte dei nuovi Consigli.

In caso di scioglimento di un Consiglio Comunale o di gestione commissariale di un Comune, i rappresentanti del Comune restano in carica sino al loro rinnovo a seguito delle elezioni. In questo caso il Sindaco non potrà ricoprire la carica né di Presidente e né di vice-Presidente. La Presidenza e la vice-Presidenza verranno assunti dai Sindaci del turno successivo per la durata sempre di un anno.

In caso di decadenza o cessazione per qualsiasi causa **diversa da quella prevista dal comma precedente** di un componente del consiglio dell'Unione, il Consiglio Comunale interessato provvede alla relativa sostituzione nella prima riunione utile.

Le dimissioni da Consigliere dell'Unione vanno presentate al protocollo, sono immediatamente esecutive ed irrevocabili.

Art.12 Composizione

Il Consiglio è composto da un numero di Consiglieri corrispondente a quanto previsto dall'art. 11.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente dell'Unione.

Art. 13 - La Giunta, Presidente e vice-Presidente

La Giunta dell'Unione è composta dai Sindaci in carica dei Comuni o loro delegati.

I Sindaci dei Comuni appartenenti all'Unione assumono a turno la carica di Presidente dell'Unione per un anno. La rotazione annuale nella carica avverrà secondo l'ordine decrescente della popolazione.

E' vice-Presidente il Sindaco cui spetta di assumere l'incarico di Presidente nel turno successivo a quello in carica.

Il Presidente può attribuire al vice-Presidente specifiche deleghe relative al funzionamento dell'Ente.

Capo II - Competenze degli Organi

Art. 14 - Competenze del Consiglio

Al Consiglio spetta determinare l'indirizzo politico-amministrativo dell'Unione e controllarne l'attuazione, adottando tutti gli atti previsti dalla legge.

Il Consiglio discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo della Giunta.

Il documento programmatico approvato dal Consiglio rappresenta la base per l'esercizio da parte dello stesso Consiglio delle funzioni di indirizzo e controllo sull'azione politico-amministrativa dell'ente.

Le competenze del Consiglio dell'Unione sono quelle previste per i Consigli comunali, salvo diverse disposizioni del presente statuto.

Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri Organi.

Art. 15 - Competenze della Giunta

La Giunta collabora con il Presidente nell'Amministrazione ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

La Giunta compie gli atti di amministrazione che non sono riservati al consiglio o espressamente conferiti ai dirigenti o ai segretari.

Il Presidente può affidare ai singoli componenti il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti.

Art. 16 - Il Presidente

Il Presidente sovrintende al funzionamento degli Uffici, all'esecuzione degli atti, all'espletamento delle funzioni attribuite all'Unione e garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie operative e loro risultati.

Il Presidente svolge le altre funzioni attribuite ai Sindaci, compatibili con il presente Statuto e con le tipologie di servizi assolti dall'Unione.

Il Presidente dell'Unione convoca e presiede il Consiglio e la Giunta dell'Unione.

Art. 17 - Il Vice-Presidente

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo.

In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche del Vice-Presidente, le funzioni del Presidente sono esercitate dal più anziano dei componenti la Giunta.

Art. 18 - Norma di rinvio

Si applicano agli Organi dell'Unione e ai loro componenti le norme di funzionamento, di distribuzione delle competenze, di stato giuridico proprie dei Comuni di pari popolazione. Un regolamento può dettare norme ulteriori.

TITOLO IV - Organizzazione amministrativa

Art. 19 - Principi

L'Unione individua gli obiettivi prioritari e stabilisce le modalità per la valutazione della qualità dei risultati in relazione agli obiettivi definiti e all'efficienza nell'uso delle risorse.

L'azione amministrativa deve tendere all'avanzamento progressivo dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al

contenimento dei costi, all'estensione dell'area e dell'ambito di fruizione delle utilità sociali prodotte a favore della popolazione dell'Unione.

A tal fine l'Unione assume i metodi della formazione e della valorizzazione del proprio apparato burocratico curando altresì la progressiva informatizzazione della propria attività secondo metodi che ne consentano l'accesso anche tramite terminali posti presso gli uffici dei Comuni od altri luoghi idonei.

Per la semplificazione e la qualità dell'azione amministrativa, si provvede di norma mediante conferenze di servizi. Il Presidente avanza proposte operative sulla metodologia di lavoro, sullo sviluppo delle dotazioni tecnologiche e sul processo di costante razionalizzazione delle unità operative delle procedure anche in base alle conoscenze ed alle valutazioni acquisite grazie agli esiti del controllo economico di gestione.

Nello spirito di concreta collaborazione fra enti, l'Unione:

- ricerca con le Amministrazioni Comunali ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica;
- indirizza e coordina l'adozione di ogni iniziativa diretta a diffondere cultura, modi e strumenti in esecuzione dell'attività amministrativa fra loro conformi tra il proprio apparato e quello dei Comuni.

Art. 20 - Organizzazione degli uffici e dei servizi

L'Unione dispone di uffici propri e/o si avvale di quelli dei Comuni partecipanti.

La Giunta dell'Unione può proporre ai competenti organi comunali di avvalersi, per specifici compiti, dei loro uffici e mezzi ovvero del loro personale, mediante provvedimenti di distacco e/o comando e convenzione, se del caso assunti mediante rotazione, a tempo pieno o parziale. L'Unione ed i Comuni, a seconda delle specifiche necessità, di norma correlate al carico delle attribuzioni rimesse alla competenza dell'Unione, possono altresì ricorrere ad assunzioni a tempo determinato e a convenzioni o contratti nelle forme consentite.

Il modello di organizzazione mediante avvalimento degli uffici comunali è subordinato alla stipula di un'apposita convenzione con i Comuni interessati, ove saranno determinate le modalità di raccordo con i sistemi di direzione tanto dell'Unione quanto degli stessi Comuni.

L'Unione disciplina, con apposito regolamento approvato dalla Giunta nel rispetto dei principi generali stabiliti dal Consiglio l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità al fine di assicurare la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa nonché la realizzazione degli obiettivi programmati.

L'Unione può richiedere ai Comuni la disponibilità di mezzi e/o di personale a tempo pieno o parziale anche tenuto conto delle risultanze dei carichi di lavoro e dei dati del controllo della gestione.

La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o privato nel rispetto delle norme vigenti.

Art. 21 - Direzione dell'organizzazione

La direzione dell'organizzazione burocratica dell'Unione, di concerto con il Presidente, spetta, di norma, al Segretario dell'Unione stessa.

Il Segretario provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Unione, secondo le direttive impartite dal Presidente e sovrintende alla gestione, perseguendo livelli ottimali d'efficacia ed efficienza.

Il Segretario opera secondo i criteri stabiliti dal regolamento relativo all'organizzazione degli uffici e dei servizi di cui all'articolo precedente e risponde direttamente dei risultati conseguiti.

Art. 22 – Segretario

Il Segretario dell'Unione è nominato dal Presidente dell'Unione tra i Segretari dei Comuni aderenti all'Unione. Il trattamento economico sarà regolato tra le parti con separato atto.

Art. 23 - Forme di gestione

L'Unione, relativamente ai compiti ed alle materie attribuite alla propria competenza, provvede ad assumere e gestire i servizi pubblici locali in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267.

TITOLO V - Finanza e contabilità

Art. 24 - Finanze dell'Unione - Servizio finanziario - Compartecipazione dei Comuni.

L'Unione, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, gode di autonomia fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite. I Comuni sono tenuti a versare all'Unione la quota relativa alla copertura delle spese dell'Unione per la gestione corrente e per gli investimenti; la compartecipazione dei Comuni è proporzionale al numero degli abitanti rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente all'esercizio finanziario in cui si redige il bilancio.

L'Unione, nei limiti stabiliti dalla legge, ha potestà impositiva autonoma in materia di tariffe con riguardo alle materie ed ai servizi-funzioni attribuiti.

Nella fattispecie di trasferimento di funzioni e servizi da parte di tutti i Comuni, i relativi introiti e spese confluiscono nel bilancio dell'Unione e contribuiscono a determinare il risultato della gestione.

Nella fattispecie di trasferimento di funzioni e servizi da parte di tre o più Comuni, per ciascun servizio o funzione trasferita, nell'ambito del bilancio dell'Unione, attraverso il Piano Esecutivo di Gestione, viene predisposto un apposito centro di responsabilità allo scopo di potere rilevare la gestione

contabile del servizio. In questo caso il risultato della gestione, sia per l'impiego dell'avanzo che per il ripiano del disavanzo, coinvolgerà esclusivamente i Comuni che hanno stipulato la convenzione.

Art. 25 - Bilancio e programmazione finanziaria

L'Unione, previo accordo programmatico annuale con i Comuni e secondo i termini e le modalità previsti per i Comuni stessi, delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo.

L'attività economico-finanziaria dell'Unione è disciplinata secondo le norme di contabilità proprie degli enti locali.

Le modalità organizzative per lo svolgimento dell'attività economico-finanziaria sono disciplinate da un apposito regolamento di contabilità.

Art. 26 - Controllo economico della gestione

Il Regolamento di contabilità deve prevedere metodologie di analisi che consentano la valutazione dei costi economici dei servizi, l'uso ottimale del patrimonio e delle risorse personali, nonché la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli programmati.

Art. 27 - Revisione economica e finanziaria

La revisione economico-finanziaria è affidata al Revisore dei Conti.

Art. 28 - Servizio di Tesoreria

Il servizio di Tesoreria dell'ente è svolto, ai sensi di legge, da un Istituto bancario, cui è affidato con le modalità prescritte dalla normativa vigente.

TITOLO VI - Norme transitorie e finali

Art. 30 Primi adempimenti e trasferimento delle competenze

Nella sua prima seduta, il Consiglio, convocato entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'atto costitutivo e presieduto dal Sindaco **che per primo volgerà le funzioni di Presidente** tra i Comuni aderenti all'Unione, prende atto della composizione della Giunta dell'Unione.

Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario del Comune del Sindaco **Presidente**.

Il Consiglio approva il bilancio preventivo del primo esercizio entro quattro mesi dal proprio insediamento

Art. 31 Capacità normativa dell'Unione

L'Unione possiede, limitatamente all'oggetto delle proprie attribuzioni, le medesime capacità previste dalla legge per i Comuni.

Il trasferimento di attribuzioni o compiti all'Unione determina, ove possibile e fatti salvi i diritti di terzi, la contestuale inefficacia delle relative disposizioni comunali.

Art. 32 Verifiche e modifiche allo statuto

Con periodicità almeno biennale il Consiglio dell'Unione, sulla base di una relazione del Presidente, valuta in apposita seduta lo stato di attuazione delle presenti norme nonché la loro adeguatezza in rapporto all'evoluzione della esigenza dell'Unione e della Comunità nonché alla dinamica del quadro legislativo di riferimento.

Le modificazioni del presente Statuto possono essere proposte anche dal Consiglio dell'Unione ed inviate ai Comuni componenti l'Unione, i quali deliberano al riguardo entro 60 giorni dal ricevimento delle stesse.

Art. 33 Atti regolamentari

Ove necessario, sino all'emanazione di propri atti regolamentari, il Consiglio può deliberare, su proposta della Giunta, di adottare provvisoriamente i regolamenti in vigore presso i Comuni che costituiscono l'Unione.

CAPO II

Norme finali

Art. 34_- Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili

Il trasferimento di funzioni comunali all'Unione determina, salvo diversa volontà espressa negli atti di trasferimento e fatti comunque salvi i diritti dei terzi, l'inefficacia delle singole normative comunali dettate in materia. Tali effetti si producono dal momento in cui divengono esecutivi gli atti dell'unione deputati a surrogare le disposizioni normative comunali.

Gli organi dell'unione curano di indicare, adottando gli atti di propria competenza, le normative comunali rese, in tutto o in parte, inefficaci.

Art. 35 Proposte di modifica dello Statuto

Le proposte di modifica del presente Statuto, deliberate dal Consiglio dell'Unione, sono inviate ai Consigli dei Comuni partecipanti per la loro approvazione.

Art.36 Norma finanziaria

In sede di prima applicazione e sino all'approvazione del primo bilancio di previsione, i singoli Comuni, su iniziativa della Giunta dell'Unione, costituiscono in favore dell'Unione un fondo per le spese di primo funzionamento ed impianto, la cui entità è commisurata all'entità della loro rispettiva popolazione.

Art. 37 – Controversie

Qualsiasi conflitto di competenze tra l'Unione ed uno o più Comuni è risolto da una Commissione arbitrale composta dal Presidente dell'Unione, dal Sindaco o dai Sindaci dei Comuni interessati e da un esperto di diritto amministrativo individuato dal Consiglio dell'Unione a maggioranza semplice.

Art.38 - Norma finale

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di Enti Locali.

Copia del presente Statuto e degli atti che eventualmente lo modificano sono affissi all'Albo Pretorio dei Comuni partecipanti all'Unione.

Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dall'affissione all'Albo Pretorio di tutti i Comuni aderenti.